

DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2019

296/2019/E/GAS

CONTROLLI TECNICI DELLA QUALITÀ DEL GAS PER IL PERIODO 1 OTTOBRE 2019 – 30 SETTEMBRE 2020

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1072^a riunione del 9 luglio 2019

VISTI:

- il regio decreto 23 marzo 1940, n. 744;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge 1083/71), così come modificata dal decreto legislativo 21 febbraio 2019, n. 23 (GU 72 del 26/03/2019);
- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- la legge 30 luglio 2010, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (di seguito: legge 122/10);
- il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i. (di seguito: Codice);
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 aprile 2008, recante: "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8";
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 maggio 2018, recante: "Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico - fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas e s.m.i. (di seguito deliberazione 574/2013/R/gas) e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2018, 327/2018/E/gas (di seguito: deliberazione 327/2018/E/gas) e l'allegata Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas;

- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con cui l’Autorità ha approvato il proprio Bilancio di previsione per l’esercizio 1 gennaio 2019 – 31 dicembre 2019;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la lettera del 1 giugno 2012 del Direttore Generale dell’Azienda Speciale Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’Industria (prot. Autorità 17289/A del 7 giugno 2012) dal 11 luglio 2018, denominata Innovhub Stazione Sperimentale per l’industria S.r.l.
- la lettera del 28 settembre 2018 del Direttore Generale di Innovhub – Stazioni Sperimentali per l’industria S.r.l. (prot. Autorità 27115 del 28 settembre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori, armonizzando il sistema tariffario con obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
- l’articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95, prevede che l’Autorità controlli le condizioni di svolgimento dei servizi, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, garantendo il rispetto dell’ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- l’articolo 2, comma 22, della legge 481/95, prevede che le pubbliche amministrazioni e le imprese siano tenute a fornire all’Autorità, oltre a notizie e informazioni, la collaborazione per l’adempimento delle proprie funzioni;
- con la deliberazione 574/2013/R/gas, l’Autorità ha imposto alle imprese distributrici del gas l’obbligo di effettuare un numero minimo di misure della concentrazione di odorizzante del gas per ogni impianto di distribuzione da esse gestito;
- un’adeguata odorizzazione del gas consente di avvertire eventuali dispersioni e, conseguentemente, limitare i rischi derivanti dall’utilizzo del gas;
- nell’erogazione di tutti i servizi del mercato del gas naturale, l’esercente deve adeguare la determinazione del corrispettivo per il servizio erogato al potere calorifico superiore effettivo;
- alcuni corrispettivi unitari delle condizioni economiche del servizio di tutela devono essere espressi in euro/GJ e devono essere trasformati in corrispettivi unitari espressi in euro/Sm³ mediante l’applicazione del potere calorifico superiore convenzionale, espresso in GJ/Sm³;
- il funzionamento in condizioni di sicurezza delle apparecchiature installate presso i clienti finali dipende anche dai valori di pressione relativa del gas;
- i controlli tecnici relativi alla concentrazione di odorizzante, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione relativa del gas devono essere effettuati secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
- dal 2004 al 2019, l’Autorità ha disposto di svolgere controlli tecnici sulla qualità del gas su 860 impianti gestiti da imprese distributrici del gas, avvalendosi di Innovhub Stazioni Sperimentali per l’Industria S.r.l. (Società partecipata interamente dalla

Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi) - e in particolare dell'Area Combustibili (di seguito: Innovhub Stazioni Sperimentali per l'industria) e del Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza;

- nel corso dei suddetti 860 controlli tecnici sono stati complessivamente riscontrati 51 casi di non conformità alla legislazione vigente con riferimento alla concentrazione di odorizzante e sono stati rilevati complessivamente 3 casi con pressione non conforme alla normativa vigente;
- gli Uffici dell'Autorità hanno quindi inviato alla Procura della Repubblica competente la segnalazione nei casi di concentrazione di odorizzante non conforme ai sensi dell'allora vigente articolo 5, della legge 1083/71 e hanno segnalato i casi di pressione non conforme al Ministero dello Sviluppo Economico;
- la Direzione Infrastrutture, Energia e Unbundling ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement il compimento di 50 controlli tecnici della qualità del gas da effettuarsi nel periodo 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020, nei confronti di imprese di distribuzione del gas naturale scelte anche in base al valore della concentrazione di odorizzante medio annuale comunicato all'Autorità, alla distribuzione di dette imprese sul territorio nazionale, ovvero individuate tra quelle non ancora assoggettate a controllo tecnico;
- la mancata effettuazione delle operazioni di controllo tecnico comporta l'impossibilità di accertare eventuali situazioni di pericolo;
- l'effettuazione dei controlli tecnici ai sensi della deliberazione 327/2018/E/gas ha confermato l'efficacia della Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 63 del Codice prevede:
 - al comma 1 che le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti;
 - al comma 2, lettera b), n. 2, il ricorso alla procedura negoziata di cui al precedente punto è possibile quando la concorrenza è assente per motivi tecnici solo quando non esistono altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;
- nell'ambito del settore tecnico specifico dei combustibili, gli Uffici dell'Autorità hanno individuato, tramite *Accredia* - Ente Unico di accreditamento designato a livello nazionale, quale soggetto che attesta, nello specifico, la competenza, l'indipendenza e l'imparzialità degli organismi e dei laboratori che verificano la conformità dei beni e dei servizi alle norme - i soggetti accreditati in possesso di tutti i requisiti per l'affidamento dei controlli sulla qualità del gas

- a valle della verifica di cui al precedente alinea, la società Innovhub Stazioni Sperimentali per l'industria S.r.l. risulta l'unico soggetto, in possesso di tutti i requisiti richiesti, in quanto:
 - in grado di assicurare, in modo obiettivo e imparziale, il compimento di analisi sul campo e in laboratorio sui prelievi di gas combustibile effettuati nell'ambito dei controlli tecnici disposti dall'Autorità;
 - operatore economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
 - gli altri soggetti, aventi analoghe competenze certificate da *Accredia*, risultano, per contro, essere collegati a operatori sottoposti al controllo dell'Autorità.
- la società Innovhub Stazioni Sperimentali per l'industria S.r.l. è, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del proprio Statuto, titolare di funzioni di interesse pubblico generale preordinate al miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso il sostegno allo sviluppo scientifico e tecnologico per il sistema delle imprese operanti tra l'altro nel settore dei combustibili;
- in particolare, l'Area Combustibili di Innovhub Stazioni Sperimentali per l'industria S.r.l. è il punto di riferimento istituzionale per la valutazione e il controllo delle caratteristiche dei combustibili; svolge analisi, prove e controlli nell'ambito delle proprie competenze scientifiche e tecnologiche.

RITENUTO OPPORTUNO:

- effettuare, nel periodo 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020, una campagna di 50 (cinquanta) controlli tecnici della qualità del gas (concentrazione di odorizzante, potere calorifico superiore effettivo e pressione relativa del gas) nei confronti delle imprese distributrici;
- provvedere a pubblicare la Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas sul sito internet dell'Autorità, comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
- avvalersi, per lo svolgimento dei controlli tecnici previsti per il periodo 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020, della società Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria e in particolare della sua Area Combustibili, che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
- avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa

DELIBERA

1. di svolgere, nel periodo 1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020, 50 (cinquanta) controlli tecnici relativi alla qualità del gas (concentrazione di odorizzante, potere

- calorifico superiore effettivo e pressione relativa), nei confronti delle imprese distributrici;
2. di pubblicare la Procedura per l'effettuazione dei controlli tecnici della qualità del gas sul sito internet dell'Autorità, comunicandola alle principali Associazioni di categoria dei distributori di gas, al fine di garantirne la conoscenza;
 3. di avvalersi, per lo svolgimento dei predetti controlli tecnici, della società Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria e in particolare della sua Area Combustibili ai sensi dell'art. 63, comma 1 e comma 2, lettera b), n. 2 del Codice in quanto operatore economico che si pone in una posizione di indipendenza rispetto ai soggetti regolati in ambito nazionale tale da rispettare e garantire il carattere di terzietà dell'azione;
 4. di avvalersi, per l'effettuazione dei medesimi controlli, della collaborazione della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa;
 5. di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza;
 6. di trasmettere il presente provvedimento alla società Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria, Area Combustibili;
 7. di provvedere, con successivo impegno di spesa, alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della società Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria, Area Combustibili, per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2019;
 8. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva, riguardante le prestazioni della Guardia di Finanza per le attività relative ai predetti controlli tecnici, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 – Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio – 31 dicembre 2019;
 9. di provvedere per le azioni a seguire, comprensive dell'assunzione dell'impegno di spesa e della stipula del contratto con la società Innovhub Stazioni Sperimentali per l'Industria, Area Combustibili;
 10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 luglio 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini